

pubblicato il 11/11/2021

N. 07525/2021REG.PROV.COLL.

N. 02535/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2535 del 2021, proposto da Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

xxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avvocato xxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 577/2020, resa tra le parti, concernente l'annullamento dell'archiviazione dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro adottata dalla Prefettura di XXXXXXXX in data 12/06/2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di XXXXXXXXXXXX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 il Consigliere XXXXXXXX
XXXXXXXXXX e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso al TAR per l'Emilia Romagna n.r.g. 468/2020, l'odierno appellato impugnava il decreto della Prefettura di XXXX in data 12/06/2020 con cui veniva disposta l'archiviazione dell'istanza del 6 giugno 2019 di conversione del permesso di soggiorno per studio, scaduto il 4 giugno 2019, in permesso di soggiorno per lavoro, in forza del contratto a tempo determinato dal 16 agosto 2018 al 30 giugno 2019, convertito l'1 luglio 2019 in contratto a tempo indeterminato.

1.1. - Il provvedimento impugnato si fondava sull'unica motivazione dell'intervenuta scadenza del titolo di soggiorno per motivi di studio in data antecedente la presentazione dell'istanza di conversione.

1.2. - A sostegno del gravame l'interessato deduceva, quale unico motivo, la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 14, comma 6, e 39, comma 9, D.P.R. n. 394/99) affermando che per l'esercizio del diritto alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato conta esclusivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro in periodo antecedente la presentazione dell'istanza, presupposto che ricorre nel caso concreto, essendo in atto al momento dell'istanza il rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 16 agosto 2018 fino al 30 giugno 2019 (TAR Bologna, sez. I, n. 328/2020 in un caso analogo).

2. - Con la sentenza in epigrafe, il TAR, richiamato un favorevole indirizzo giurisprudenziale in materia, accoglieva il ricorso e condannava l'Amministrazione alle spese di giudizio.

Il TAR riteneva che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio al cittadino extracomunitario in permesso per motivi di lavoro, rileva esclusivamente la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato al momento della presentazione dell'istanza di conversione a prescindere dall'intervenuta formale scadenza del titolo precedentemente rilasciato.

3. - Con l'appello in esame, il Ministero lamenta l'erroneità e ingiustizia della sentenza, di cui chiede la riforma.

4. - Si è costituito in giudizio l'appellato che insiste per il rigetto dell'appello.

5. - Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello è infondato.

2. - Il Ministero richiama il disposto testuale dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 286/98 e dell'art. 14, comma 6, D.P.R. n. 394/99 secondo cui il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro *“prima della scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro”*, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico.

Avallare una lettura aperturista come quella del TAR bolognese darebbe luogo a una vera e propria *interpretatio abrogans* del requisito temporale posto dal Legislatore.

Il Ministero sottolinea la rilevanza del predetto requisito temporale quale termine decadenziale fisiologicamente necessario e legittimante la domanda stessa alla luce della giurisprudenza di questa Sezione.

3. - Il Collegio condivide le considerazioni del primo giudice.

Il primo giudice così argomentava: *“a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato per svolgere una regolare attività lavorativa, non*

può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche perché, in termini più ampi, in tema di conversione di permesso da studio a lavoro, mentre il rinnovo è in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratti di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso è subordinato all'esistenza di un elemento - il contratto di lavoro - idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale, privilegiandosi un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso, sicché dovrà dunque ritenersi che la conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro consegua ad una valutazione prognostica favorevole circa l'inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di attività, oltre che ad una valutazione dell'assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di studio, senza che possa attribuirsi rilievo unico formale e dirimente alla sopravvenuta scadenza (così T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 9 maggio 2016, n. 154; in termini T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, sez. I, 9 gennaio 2018, n. 3, id. 15 maggio 2020, n. 328)".

3.1. - Deve, innanzitutto, darsi atto di un indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, recentemente ripreso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce causa di decadenza dell'esercizio di detto diritto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 07/06/2005, n.2654; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 08/06/2020, n. 176 e n. 304 del 4.4.2019; T.A.R. Toscana, sez. II, 04/03/2016, n. 377).

3.2.- Sebbene, a rigore, la conversione di un titolo richieda, in senso logico e giuridico, la validità in corso dello stesso titolo di cui si chiede la conversione, tuttavia ragioni sistematiche fanno propendere per la possibilità di attribuire eccezionalmente efficacia "sanante" agli elementi di fatto preesistenti e a quelli sopravvenuti al verificarsi del termine decadenziale, tanto più allorché il lasso di

tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e il compiersi del termine di decadenza sia veramente esiguo, come nel caso in esame (solo 2 giorni).

L'art. 5, comma 5, del T.U.I. attribuisce rilevanza ad elementi di fatto, anche non preesistenti e anche non rappresentati nell'istanza di rinnovo o rilascio del permesso, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione, da cui sia possibile trarre un giudizio prognostico favorevole circa la capacità reddituale futura del richiedente, mostrando così il *favor* del Legislatore per la concreta e attuale volontà dello straniero di integrarsi nella società italiana mediante lo svolgimento di attività lavorativa ed il lecito procacciamento di mezzi di sostentamento.

3.3. - Nella fattispecie, il contratto di lavoro valido e produttivo di effetti, sottoscritto prima della scadenza del permesso di studio, dimostra in maniera inequivoca l'intenzione dello straniero di volersi radicare nel territorio, convertendo il proprio permesso di soggiorno da studio a lavoro.

Il contratto a tempo determinato è stato poi convertito il 1° luglio (meno di un mese dopo la presentazione dell'istanza) in contratto a tempo indeterminato ed è ancora attualmente in corso.

L'istanza di conversione è stata proposta solo due giorni dopo la scadenza del permesso per motivi di studio.

In tal caso, la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro può conseguire ad una valutazione prognostica favorevole circa la titolarità di un reddito sufficiente al sostentamento e circa l'inserimento della persona nel mondo del lavoro e nella società italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del T.U.I.

4. - L'appello, conclusivamente, va rigettato.

5. - Le spese di giudizio, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali, in parte si compensano e in parte seguono la soccombenza, liquidandosi in euro 1.000, oltre IVA e c.p.a. come per legge, in favore dell'appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Compensa in parte le spese di giudizio e in parte le pone a carico del Ministero appellante nella misura di euro 1.000, oltre IVA e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

XXXXXXX Presidente

XXXXXXXXXX, Consigliere

XXXXXXXXXX, Consigliere, Estensore

XXXXXXXXXX, Consigliere

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Consigliere

L'ESTENSORE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL PRESIDENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL SEGRETARIO